



## LA DIRETTIVA EUROPEA MIFID COMUNICATO ALLE LAVORATRICI E AI LAVORATORI

La MIFID, direttiva europea sui servizi di investimento, è stata recepita nel nostro ordinamento con il Decreto Legislativo 17/09/2007 n. 164 ed è entrata in vigore il 01/11/2007 e, in generale, individua una serie di principi volti ad assicurare che le società di gestione del risparmio operino secondo regole trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri oggettivi.

Le scriventi Segreterie Nazionali, consapevoli della complessità della materia e dei rischi connessi ad una cattiva applicazione delle norme, intendono operare un presidio attento, da esplicarsi a vari livelli, al fine di assicurare una tutela piena ed effettiva per tutte le colleghe ed i colleghi.

Un altro significativo aspetto che riguarda la Direttiva MIFID è contenuto nel nuovo CCNL laddove, rispetto al "sistema incentivante", il nuovo testo dell'articolo contrattuale richiama, secondo quanto già segnalato da Banca d'Italia, all'inserimento di obiettivi di qualità e prevede che i sistemi incentivanti siano coerenti con i principi contenuti nella MIFID e nelle disposizioni di vigilanza in tema di *compliance*.

In particolare, la Direttiva si pone il fine di tutelare l'investitore affinché possa avere, effettivamente, tutti gli elementi conoscitivi per valutare cosa gli viene proposto.

L'erogatore dei prodotti finanziari dovrà fornire un'adeguata informativa precontrattuale al cliente in rapporto alla tipologia del servizio d'investimento offerto.

L'obiettivo è quello di classificare il potenziale cliente (profilatura) in base alla sua conoscenza finanziaria, accrescere la strategia di ascolto della banca e soddisfare i due nuovi concetti introdotti dalla Mifid: l'adeguatezza e l'appropriatezza. In definitiva, il servizio proposto dovrà essere adeguato, appropriato e conforme al profilo del cliente e, quindi, al suo comportamento consapevole di acquisto.

Tutti questi principi trovano origine nella normativa di legge che indica anche precise responsabilità per le banche e per gli operatori impegnati quotidianamente al servizio della clientela, i quali devono riportare in modo assolutamente veritiero le dichiarazioni del cliente.

Naturalmente il primo presupposto per svolgere correttamente il proprio lavoro è quello di essere compiutamente informati e formati sulla materia, attraverso interventi didattici qualificati, trasparenti e soprattutto verificati sul grado di conoscenza che hanno prodotto sulle lavoratrici ed i lavoratori.

Su questo aspetto le Organizzazioni Sindacali si attiveranno sia nelle sedi nazionali (ABI, Istituzioni) sia nelle sedi aziendali al fine di monitorare costantemente la qualità della formazione che viene erogata nel settore.

Particolare attenzione andrà posta all'analisi dei rapporti in essere per verificare se esistano già prodotti non conformi al profilo di rischio del cliente che, nel caso di specie, va prontamente informato, come del resto va notificata la situazione ai competenti Responsabili per la ricerca di soluzioni che tengano conto dell'interesse del cliente.

In considerazione di tutto quanto espresso, le scriventi Segreterie Nazionali stanno operando unitariamente al fine di dotare tutte le loro strutture periferiche, fino ai singoli rappresentanti presenti nelle unità produttive, di ogni strumento cognitivo necessario al fine di essere pronti ed efficaci nel rispondere alle problematiche che i colleghi e le colleghe vorranno segnalare.

A questo proposito non si può che invitare tutte le lavoratrici ed i lavoratori al rispetto pieno e rigoroso delle norme mantenendo uno stretto raccordo con le Organizzazioni Sindacali.

Roma, 29 maggio 2008

LE SEGRETERIE NAZIONALI